

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, NESPOLI, LA RUSSA, COLA, CARRARA,
DEL PRETE, FALVO, GISSI, MAZZONE, SELVA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della corruzione nelle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e del parastato, delle regioni e degli enti locali

Presentata il 14 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è ben noto la corruzione negli apparati della pubblica amministrazione e del parastato è un fenomeno che ha radici antichissime; ma è altrettanto noto il fatto che si tratta di un fenomeno ancora diffusissimo nella realtà quotidiana e molto difficile da estirpare.

Nonostante gli sforzi profusi dalle forze di polizia ed il contributo dato negli ultimi anni dal Parlamento per delineare legislativamente tutte le possibili forme della corruzione, quest'ultima non sembra essere diminuita nemmeno in seguito ai recenti successi conseguiti dalla magistratura.

Tutto questo ha fatto insorgere il dubbio che si tratti di un fenomeno connaturato ad ogni società organizzata e che, pertanto, ove vi siano un apparato burocratico ed interessi economici, esista la

corruzione. Ma se fino a ieri gli italiani hanno creduto, senza troppa preoccupazione, che il fenomeno interessasse l'Italia nella misura in cui interessa tutti i Paesi più industrializzati, oggi, dopo « Tangentopoli », scoprono, con amarezza, che il proprio Paese è ai vertici delle classifiche dei « più corrotti » del mondo.

La corruzione oggi è ovunque, nei comuni, negli enti assistenziali e previdenziali, nelle scuole, nei ministeri, negli istituti di pena, negli istituti bancari ed in ogni apparato statale o parastatale.

La realtà dimostra, insomma, che i mezzi esistenti nel nostro ordinamento non sono sufficienti per scoraggiare la pratica della corruzione ed il Parlamento, ora, è chiamato a dare un più significativo contributo a questa lotta.

Convinti, come siamo, che l'inasprimento del regime sanzionatorio non rappresenti un rimedio sufficiente e che si tratti, in numerosi casi, di un malcostume dettato dalla necessità di superare difficoltà di ordine burocratico, difficoltà cui si accompagnano spesso interessi di carattere economico, riteniamo che il Parlamento, attraverso una Commissione d'inchiesta, debba, in primo luogo, indagare sulle cause sociali, economiche e giuridiche della corruzione negli apparati statali e parastatali; individuare le ragioni per cui gli attuali strumenti di controllo si siano rivelati inadeguati al loro compito; e per quali motivi alcuni episodi di corruzione siano emersi con così tanto ritardo. Questa indagine dovrebbe individuare, oltre alle cause del fenomeno, anche le forme di reato che rientrano nella generica figura giuridica del reato di corruzione, nonché tutti i possibili sistemi e metodi d'intervento.

La Commissione parlamentare di inchiesta, infine, facendo tesoro dei dati forniti dalle recenti indagini condotte su « Tangentopoli », dovrà fornire le basi per un intervento legislativo che integri l'at-

tuale disciplina giuridica in materia. In particolare, data la complessità del fenomeno, ci auguriamo che dalle indagini della Commissione possano emergere suggerimenti per nuove linee di condotta non solo per ciò che concerne la repressione del reato ma anche e soprattutto per la « prevenzione » di ogni possibile forma di corruzione e concussione.

Per quel che riguarda l'aspetto tecnico-giuridico della presente proposta di legge, essa prevede la formazione di una Commissione parlamentare di inchiesta composta da ventiquattro membri, tra deputati e senatori, designati dai Presidenti dei due rami del Parlamento con poteri d'indagine analoghi a quelli previsti per la magistratura — come sancito dall'articolo 82 della Costituzione — e con l'obbligo di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori.

Certi che ciascun componente di questa Assemblea abbia riflettuto approfonditamente sulla opportunità politica e sociale della presente proposta di legge, ci auguriamo che egli manifesti la sua approvazione esprimendo voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) indagare sui motivi e sulle cause sociali, economiche e giuridiche dei reati di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale, malversazione ai danni dello Stato, di cui all'articolo 316-*bis* del codice penale, concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale, corruzione per atto di ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all'articolo 319 del codice penale, corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, di cui all'articolo 320 del codice penale;

b) individuare le eventuali forme di corruzione, diverse da quelle di cui alla lettera a), che impediscono il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e del parastato, intendendo per corruzione ogni atto compiuto da pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio contrario all'interesse pubblico, da cui possono discendere conseguenze di carattere penale;

c) accertare, in particolare, l'incidenza della complessità del nostro sistema burocratico sul ricorso e sull'estensione del fenomeno della corruzione;

d) accertare quali siano le regioni ed i comuni maggiormente interessati dal fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e nel parastato;

e) verificare la congruità della normativa vigente e la tempestività dell'azione dei pubblici poteri nella lotta al fenomeno della corruzione, al fine di un più coordi-

nato ed incisivo intervento dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'arti-

colo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, presentando al Parlamento la relazione conclusiva.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Commissione si riunisce in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini di un miglior coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un ufficiale degli organi di polizia, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.